



Città di Gallipoli

Settore 5

Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Risorse Umane

**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER IL PERSONALE
DELL'AREA FUNZIONI LOCALI DEL COMUNE DI GALLIPOLI
ANNUALITA' ECONOMICA 2025**

Art. 1 – Oggetto e durata dell'accordo decentrato integrativo.

1. Le Parti danno atto dell'intesa raggiunta sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2024-2026, sottoscritto in via definitiva in data 18.12.2024.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL Area Funzioni Locali 16.07.2024, il presente accordo decentrato integrativo di parte economica è volto a disciplinare i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'art. 57 del CCNL AFL sottoscritto il 17.12.2020, tra retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato.
3. Il presente accordo ha quindi validità per la sola annualità economica 2025.
4. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche a disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e/o che abbiano implicazioni sul contenuto del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni e/o modifiche.

Art. 2 – Criteri di ripartizione delle risorse decentrate.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del CCNL Area Funzioni Locali 2019-2021, le Parti concordano la ripartizione delle risorse disponibili del fondo di cui all'art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali 17.12.2020, relativo all'annualità economica 2025 nei termini riportati nel prospetto in allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, dando atto che alla retribuzione di risultato è destinato oltre il 24 per cento delle risorse.
2. Le risorse allocate per compensi previsti da specifiche disposizioni di legge saranno erogate in conformità e nei limiti prescritti dalla disciplina primaria e/o regolamentare nonché da quanto previsto dall'art. 23 del CCI 2024-2026.
3. Con riferimento agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, al personale di qualifica dirigenziale compete la quota di compenso, già prevista dalla vigente disciplina interna adottata dall'Ente, per la tipologia di attività svolta e/o realizzata.

Art. 3 – Disposizioni finali.

1. Le parti convengono, nelle more della sottoscrizione dell'accordo di parte economica relativo all'anno 2026, di destinare a retribuzione di risultato una quota di risorse non inferiore al 20 per cento.

Gallipoli, li 1/12/2025

Parte pubblica

Il Presidente

avv. Antonio SCRIMITORE

OO.SS.

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

DIREL